

TRIBUNALE DI MODENA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.L. VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E
DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso che

- 1) a norma dell'art.54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall'art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché dell'art. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se l'imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore delle collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;
- 2) l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni , gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 3) il ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti alla stipula delle convenzioni;


considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il ministero delle Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Eleonora De Marco Presidente f.f. del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e le Associazioni di Pubblica Assistenza rappresentate dal rappresentante legale o, per delega, dal Coordinamento Provinciale delle Pubbliche Assistenze di Modena, che interviene nel presente atto nella persona delegata rappresentante sig. Mirco Bassoli (di seguito "il Coordinamento"), nonché giusta la delega di cui in premessa il sig. Mirco Bassoli quale referente delle Associazioni di Pubblica Assistenza (di seguito "l'Organizzatore"):

- Pubblica Assistenza Croce Blu di Castelfranco Emilia – Nonantola – San Cesario -**
- Pubblica Assistenza Croce Verde di Pavullo**
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Soliera**
- Pubblica Assistenza Croce Blu di S.Felice-Medolla-Massa Finalese**
- Pubblica Assistenza Croce Blu di Carpi**
- Pubblica Assistenza di Fiumalbo**
- Rappresentate per delega dal Coordinamento nella persona del Sig. Mirco Bassoli



La presente convenzione potrà essere estesa alle seguenti Pubbliche Assistenze, che ne faranno richiesta tramite il Coordinamento Provinciale :

P.A. Cavezzo _____
P.A. S.Prospero _____
P.A. Concordia _____
P.A. Camposanto _____
P.A. Bastiglia _____
P.A. Modena _____
P.A. Castelnuovo _____
P.A. Formigine _____
P.A. Fiorano _____
P.A. Maranello _____
P.A. Vignola _____
P.A. Sassuolo _____
P.A. Zocca _____
P.A. Roccamalatina _____
P.A. Montese _____
P.A. Lama Mocogno _____
P.A. Palagano _____
P.A. Alta Val Dolo _____
P.A. Polinago _____
P.A. Montefiorino _____
P.A. Sestola _____
P.A. Riolunato _____
P.A. Montecreto _____
P. A. Mirandola rappresentata dal Presidente sig. Casetta Luigi


Art. 1 Attività da svolgere

Il Coordinamento consente che un massimo di n. 60 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino contemporaneamente presso le proprie associazioni, suddivisi secondo le specifiche (disponibilità) allegate, la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, il Coordinamento specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni. Lavori nelle Pubbliche Assistenze rappresentate dal Coordinamento nel ramo sociale e per quanto concerne le ipotesi di cui all'art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni



I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare le prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest' ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) il delegato delle Pubbliche Assistenze, nella qualità di referente sig. Mirco Bassoli (di seguito "l'Organizzatore)
- 2) il delegato con facoltà di sub-delega, per ogni Associazione, è indicato nelle schede consegnate dalle Pubbliche Assistenze, dalle quali è possibile, altresì, ricavare i contatti (telefono e e-mail) per le informazioni relative alle singole associazioni sul territorio;
- 3) i soggetti individuati dall' Organizzatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Amministrazione con specifico incarico di organizzare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

Il Coordinamento si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4 Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità le Associazioni, in collaborazione con il Coordinamento, si impegnano ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2,3 e 4 dal citato decreto legislativo.

Le Associazioni, in collaborazione con il Coordinamento, si impegnano altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali


E' fatto divieto alle Associazioni o al Coordinamento di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria da parte dell'Associazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Le Associazioni, tramite Il Coordinamento, hanno l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc...)

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7



Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8 Durata della Convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - direzione Generale per gli affari penali.

Modena, li 29-12-2011

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente f.f.
Dr. Eleonora De Marco

Eleonora De Marco



[Handwritten signature]

Per il Coordinamento Provinciale delle Pubbliche Assistenze
Il delegato referente
Mirco Bassoli

Mirco Bassoli